

RISOLUZIONE N. 34/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 21 maggio 2021

OGGETTO: Istituzione della causale contributo “E104” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (di seguito CASSA FORENSE).

Con la convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

Con nota prot. n. 98350 dell’8 aprile 2021, la Cassa Forense ha richiesto l’istituzione di una ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2021.

Ciò premesso, si istituisce la causale contributo di seguito indicata:

- **“E104” denominata “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”.**

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

- nel campo “codice ente”, il codice “0013”;

- nel campo “*codice sede*”, nessun valore;
- nel campo “*codice posizione*”, nessun valore;
- nel campo “*periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa*”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Si precisa che la suddetta causale è operativamente efficace a decorrere dal **31 maggio 2021**.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente